

La circolare di Assonime sulle tappe legate ai termini aggiornati dalla legge di bilancio

# Plastic e sugar tax in alto mare

## Verso la scadenza di luglio senza i provvedimenti attuativi

DI SARA ARMELLA  
E STEFANO COMISI

Cinque rinvii, ma su plastic tax e sugar tax, di cui la legge di bilancio 2024 ha rinviato l'entrata in vigore al 1° luglio 2024, c'è ancora tanto da fare. Anzi, tutto. Sì perché, come evidenzia Assonime nella circolare n. 2 del 2/2/2024, nonostante si tratti appunto del quinto rinvio per questi due tributi, introdotti nel nostro sistema per la prima volta con la legge di bilancio 2020, mancano ancora del tutto sia i provvedimenti attuativi che le circolari, necessari per regolare gli adempimenti connessi a queste nuove forme di imposizione tributaria. Critico il giudizio, poi, per quanto riguarda il rapporto tra le finalità perseguite dalle due imposte, di chiara derivazione europea, e l'impatto generale sul sistema fiscale e sull'organizzazione delle imprese.

In particolare, la plastic tax, si configura come un'imposta sul consumo, simile alle accise, che colpirà i produttori e gli importatori delle cosiddette "plastiche monouso" (Macsi). La plastic tax, infatti, obbliga molte imprese a modificare i propri standard industriali e le filiere di approvvigionamento, anche e soprattutto extra-Ue, muovendo verso obiettivi di efficienza ambientale.

Alle aziende è richiesto un aggiornamento dei modelli produttivi di interesse filiere commer-

ciali. Al tempo stesso, comporterà nuovi adempimenti di cui dovranno tenere conto tutti gli operatori attivi nel settore del commercio internazionale. Da questo punto di vista, si tratta di introdurre un vero e proprio tributo doganale, completamente nuovo per modalità e obiettivi. Dopo le cinque proroghe disposte dai vari governi succedutisi negli anni, nel luglio 2024 la plastic tax dovrebbe entrare in vigore anche in Italia. Per il momento, si conosce solo la misura dell'imposta, pari a 0,45 euro per ogni Kg di plastica monouso prodotta in Italia, introdotta da altri Paesi appartenenti all'Unione europea o importata dai territori extra-unionali.

A seguito di un ulteriore intervento contenuto nella legge di bilancio 2021, nel febbraio 2021 l'Agenzia delle dogane ha anticipato online la prima bozza di una circolare che dovrebbe contenere le istruzioni relative all'introduzione del nuovo tributo. Nei prossimi mesi si attende la versione definitiva di tale provvedimento.

La liquidazione e l'accertamento dell'imposta avverrà sulla base di una dichiarazione, che dovrà essere presentata trimestralmente all'Agenzia delle dogane. L'importo derivante da tale dichiarazione dovrà essere versato entro il primo mese successivo al trimestre solare di competenza, mediante F24 accise. Il legislatore ha previsto una soglia di esenzione dal tri-

## Al vertice della Super banca dati fiscale Paolo Savini, vice direttore delle Entrate

DI CRISTINA BARTELLI

Per la super banca dati fiscali è stato nominato presidente Paolo Savini. Savini vice direttore dell'Agenzia delle entrate, capo divisione servizi ai contribuenti è stato nominato sabato, 3 febbraio 2024, al vertice della nuova realtà nata dalla fusione di Sogei, partner informatico dell'Amministrazione finanziaria, e di Sose la società che predispone tra le altre cose le pagelle fiscali.

La nuova compagine societaria resterà in carica, si legge nella nota diffusa sabato dopo l'approvazione, fino all'approvazione del bilancio 2026. La nomina arriva proprio in virtù della fusione delle due società per incorporazione.

Il 22 dicembre 2023 Sogei ha incorporato Sose e assorbito, il 20 dicembre, il ramo Ict

dell'Agenzia delle entrate riscossione.

Tra gli altri compiti a questo super partner tecnologico sarà affidato il compito dell'elaborazione dei dati e informazioni per il concordato preventivo biennale oltre che sull'evoluzione degli indici di affidabilità fiscale Isa, pagelle fiscali.



Paolo Savini

Sogei-Sose dovrà poi giocare la partita dell'Intelligenza artificiale andando a perfezionare i software e i protocolli di analisi del rischio ad alta selettività. Accanto a Savini profondo conoscitore della macchina fiscale, delle riforme e evoluzioni che hanno accompagnato l'agenzia delle entrate, sono stati nominati come consiglieri Alessandra D'Onofrio; Nicoletta Fusco e Leonardo Di Stefano, confermato amministratore delegato Cristiano Cannarsa.

© Riproduzione riservata

buto molto bassa, pari a 25 euro trimestrali.

In caso di mancato o tardivo versamento dell'imposta, è prevista una sanzione dal doppio al quintuplo dell'importo dovuto, mentre, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, la violazione partirà da un minimo di 250 euro fino ad arrivare a un massimo di 2.500 euro.

Con riferimento agli aspetti

strettamente legati al settore del commercio internazionale, gli importatori saranno tenuti a indicare in sede di dichiarazione doganale il codice di classifica doganale, aggiungendo lo specifico codice addizionale "Z050", che indicherà che la merce importata è soggetta alla plastic tax. L'importo dovuto verrà quantificato (in autoliquidazione) sulla base del quantitativo di Macsi dichiarato.

Se, per quanto riguarda la plastic tax, Assonime evidenzia come l'assenza di un quadro giuridico ben definito, a distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore, ne possa pregiudicare l'esecuzione, con riferimento alla sugar tax il giudizio è ancora più critico, arrivando a suggerire una riflessione sull'opportunità di mantenerla nell'ordinamento tributario nazionale.

© Riproduzione riservata

## La banca può richiedere il rimborso del credito da versamenti di acconto nel caso non sia più possibile lo scomputo alla medesima imposta sostitutiva

DI GIOVANNI MUSSO

Può essere chiesto a rimborso il credito riveniente dall'eccedenza di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato. È quanto si evince dall'interpello n. 28 pubblicato il 2 febbraio sul sito dell'Agenzia delle entrate. In particolare, un istituto bancario italiano attivo principalmente nei servizi e soluzioni di credito alle imprese ha acquistato la quasi totalità delle attività e passività aziendali di Beta in liquidazione coatta amministrativa. Nell'ambito delle attività acquisite e, in particolare, quelle fiscali, la banca ha anche acquisito un credito riveniente da versamenti di acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'art. 2, comma 5, dl. 133/2013. Il credito relativo all'acconto in parola si è originato in capo a Beta per versamenti effettuati con codice tributo 1140 dal 2013 al 2015 ed è stato parzialmente compensato per versamenti

dovuti relativi alla imposta sostitutiva con codice tributo 1102 fino al periodo d'imposta 2018. L'eccedenza residua, è stata, pertanto, indicata nel rigo SX46, colonna 8, dei modelli 770 relativi agli anni 2018, 2019, 2020 Tutto ciò premesso, l'istante riferisce di non aver mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato ex art. 6, dlgs. 461/1997. Tale circostanza non consente alla banca di procedere allo scomputo dell'acconto con i versamenti relativa alla medesima imposta sostitutiva, come, invece, prevede espressamente l'art. 2, comma 5, dl. 133/2013 e come chiarito dalla risoluzione n. 91/E del 12 dicembre 2013. Di qui sorge, pertanto, il dubbio interpretativo circa la possibilità o meno di chiedere a rimborso la somma.

L'Agenzia delle entrate ricorda che la risoluzione n. 91/E/2013, ha chiarito che l'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo

d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, è scomputabile dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo. La disposizione innanzi richiamata presuppone l'utilizzo dell'acconto versato in misura eccedente al dovuto in un'ottica di prosecuzione, da parte dell'intermediario, dell'attività di offerta di servizi di custodia ed amministrazione di titoli, quote o certificati, per i quali i contribuenti effettuano l'opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del dlgs. n. 461/1997. In tale ottica, il citato art. 2, comma 5, del dl. n. 133/2013, non prevede espressamente la possibilità di chiedere il rimborso o cedere il credito generatosi dall'applicazione del regime del risparmio amministrato. Tuttavia, il comma 11 del citato articolo 6, prevede che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Nel caso di specie, l'eccedenza di imposta è stata acquisita per ef-

fetto della cessione del ramo d'azienda sicché la cessionaria istante avrebbe potuto utilizzare detto credito a scomputo di eventuali versamenti dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 6 del dlgs. n. 461/1997. Tuttavia, come già innanzi indicato, l'istante afferma di non aver mai storicamente offerto servizi di custodia e amministrazione e, pertanto, di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato ex art. 6, dlgs. 461/1997. Tale circostanza non consente alla Banca di procedere allo scomputo dell'acconto con i versamenti relativa alla medesima imposta sostitutiva. Rimane ferma la possibilità per l'istante presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate un'apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito.

**IO ONLINE**  
Il testo del documento  
su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata